



CORPO VOLONTARI REGIONALE TASK-FORCE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOBASSO

TITOLO 1: COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – FINALITA'

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione con personalità giuridica, denominata: O.D.V. CORPO VOLONTARI REGIONALE TASK-FORCE "ora in vanti O.D.V. C.V.R. TASK-FORCE".

L'Associazione O.D.V. C.V.R. TASK-FORCE ha sede legale in CONTRADA CESE 29/C nel Comune di CAMPOBASSO e opera nel territorio della Regione Molise e/o Nazionale.

L'Associazione nasce dall'espressione della volontà di compiere azioni di volontariato e Protezione Civile in modo organizzato da parte degli iscritti, costituitosi con atto costitutivo il 24/02/2012 registrato il 26/03/2012 al n° 905.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione O.D.V. C.V.R. TASK-FORCE esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale elencate.

Attività di interesse generale

- a) attività di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui:
 - Attività di antincendio, previsione, prevenzione, spegnimento e bonifica di incendi boschivi;
- b) l'Associazione partecipa ad attività extra per carattere di autofinanziamento:
 - Attività di addetti alla sicurezza (Safety & Security) per pubblici spettacoli/ eventi;
 - Attività di addetti antincendio rischio elevato per pubblici spettacoli / eventi;
 - Attività di radioamatori;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO 2: ASSOCIATI-ADESIONI-RINUNCE-DIRITTI-DOVERI

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di sette (7) di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione (Giunta Direttiva) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Fanno parte dell'Associazione, in condizione di pari dignità e pari ordinanze:

- a) I soci fondatori i quali hanno approvato il presente Statuto ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci ordinari, ossia tutti quelli che ne facciano richiesta all'organizzazione nei modi e nelle forme previste del presente Statuto.

L'ammissione del socio è condizionata dal possesso delle qualità morali. Il suo ruolo operativo sarà in funzione del suo status fisico. L'idoneità a svolgere interventi di soccorso dovrà essere attestata da un medico competente.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente;
- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

e il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Non possono essere SOCI coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

ART. 8
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- Per morte;
- Recesso;
- Esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per il venir meno dei requisiti richiesti;
- Per non aver versato la quota Associativa.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta (dimissioni) all'organo amministrativo (giunta direttiva), che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e regolamento interno può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione dell'iscritto è deliberata dalla Giunta direttiva con conforme parere del Collegio dei probiviri. La delibera dell'esclusione deve essere preceduta da regolare contestazione scritta degli addetti mossi agli iscritti, consentendo al socio un termine di 15 giorni per l'eventuale esercizio facoltà di replica.

TITOLO 3: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione (Giunta Direttiva);
- c. il Presidente;
- d. il Vice-Presidente;
- e. Il Segretario-economo;
- f. l'Organo di controllo (Collegio dei Probiviri);
- g. il Collegio dei supervisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal PRESIDENTE, come in regolamento interno stabilito.

ART. 11

(Assemblea)

a. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati o almeno tre membri del direttivo.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire: a mezzo gruppo associativo WhatsApp, Email, comunicazione diretta o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a una (1).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

a.1 L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Approva il regolamento interno ed eventuali modifiche;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

a.2 L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea **ordinaria** convocata è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni possono essere a scrutinio palese o segrete.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea **straordinaria** è convocata con gli stessi modi previsti per l'ordinaria.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

b. GIUNTA DIRETTIVA

L'Organo di amministrazione (**Giunta Direttiva**), governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

La **GIUNTA DIRETTIVA** è formato da un numero di cinque (5) membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, i membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni cinque (5) e sono rieleggibili per n° tre (3) mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione (**Giunta Direttiva**) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o tutte le volte che ce ne sia necessità durante l'anno.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente con avviso di almeno dieci (10) giorni prima della data fissata, la convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, adotta il metodo del voto segreto per quanto riguarda singole persone.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente della Giunta Direttiva ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più membri della Giunta Direttiva vengano a mancare, si procede alla loro sostituzione, mediante nomina tra le persone fisiche associate da parte dell'Assemblea. I sostituti entrano in carica dalla data di nomina e vi restano per il tempo intercorrente da tale data a quella di naturale scadenza del mandato dell'organo.

E' COMPETENZA DELLA GIUNTA DIRETTIVA:

- 
- A. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - B. Predisporre il programma annuale di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - C. Accogliere o rigettare le richieste d'adesione;
 - D. Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza e di provvedimenti disciplinari a scopo istruttorio;
 - E. Curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - F. Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti;
 - G. Provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - H. Stilare e approvare il regolamento interno.

L'esercizio finanziario dell'Associazione, ad un anno solare, va da 1° gennaio al 31 dicembre. Al termine d'ogni esercizio la Giunta Direttiva redige il bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ma unitamente alle linee generali d'indirizzo programmatico per l'anno successivo e alla relazione dei revisori. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente, Vice-Presidente e Segretario economo)

c. PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

-Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

-Il Presidente resta in carica per cinque (5) anni e può essere rieletto, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

-Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato.

-Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio per l'attività svolta ed ha il compito di:

- A. Convocare e presiedere la Giunta Direttiva e l'Assemblea nonché coordinare i lavori relativi;
- B. Coordinare tutte le operazioni d'intervento di soccorso.

-Il Presidente in caso di necessità e d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

d. VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

e. SEGRETARIO-ECONOMO

Le funzioni di Segretario-economo saranno espletate da un associato che può essere anche membro della Giunta da essa nominato.

ART. 17

(Organo di controllo)

f. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

-Il Collegio dei probiviri è costituito da tre (3) componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo interno il Presidente;

-Il Collegio ha compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra gli organi stessi;

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più membri del Collegio dei probiviri vengano a mancare, si procede alla loro sostituzione, mediante nomina tra le persone fisiche associate da parte dell'Assemblea. I sostituti entrano in carica dalla data di nomina e vi restano per il tempo intercorrente da tale data a quella di naturale scadenza del mandato dell'organo.

** È nominato Nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.*

L'organo di controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

g. COLLEGIO DEI SUPERVISORI

E' costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Esso agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più membri del Collegio dei supervisor vengano a mancare, si procede alla loro sostituzione, mediante nomina tra le persone fisiche associate da parte dell'Assemblea. I sostituti entrano in carica dalla data di nomina e vi restano per il tempo intercorrente da tale data a quella di naturale scadenza del mandato dell'organo

TITOLO 4: PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio solare ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione (Giunta) e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro IL MESE DI MARZO dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al **PRESIDENTE**.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 28
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie (art. 32) o dell'organo sociale competente (ASSEMBLEA), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 30

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero destinazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle disposizioni di legge che possono trovare applicazione nella fattispecie considerate.

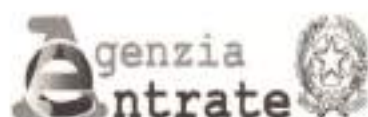
ART. 33

(Logo)

Il logo di forma circolare, rappresentato da una pantera nera su fondo arancione e grigio con scritta in un contorno blu CORPO VOLONTARI REGIONALE TASK-FORCE, con tricolore finale come da allegato n° 1

Allegato n° 1





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI
CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**
Oggetto: **REG.VERB.ASS.E ATTO COST.N.1344/3/2020**
Classificazione:
Mittente: **C.V.R.TASK-FORCE**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0041539**
Data: **23/10/2020 09:03:03**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 2 - UT**
CAMPOBASSO - DP CAMPOBASSO

*Firma su delega del Direttore Provinciale